



COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO

Provincia di Alessandria

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del 30/11/2011

OGGETTO : PRIME CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALL'ART. 16 DELLA LEGGE 148/2011 CONCERNENTE L'ASSOCIAZIONISMO OBBLIGATORIO DEI COMUNI.

L'anno duemilaundici, addì trenta, del mese di novembre, alle ore 21 e minuti 15, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Mauro CABIATI	SINDACO	X	
Renzo AVONTO	CONSIGLIERE	X	
Germano DELMIGLIO	CONSIGLIERE	X	
Ornella STOCCO	CONSIGLIERE	X	
Marco RESTA	CONSIGLIERE	X	
Franca AVONTO	CONSIGLIERE	X	
Marina DEGIORGIS	CONSIGLIERE	X	
Matteo CABERLETTI	CONSIGLIERE	X	
Bruno BAIARDO	CONSIGLIERE	X	
Ugo FERRARIS	CONSIGLIERE	X	
Roberto OLIARO	CONSIGLIERE	X	
Fabrizio BREMIDE	CONSIGLIERE	X	
Giuseppe DOMENICALE	CONSIGLIERE	X	
Totale		13	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig Mauro CABIATI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Relazione al Sindaco

La cd. "Manovra bis" di finanza pubblica di cui alla L.14 settembre 2011, n. 148 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 ha innovato, tra l'altro, la disciplina delle gestioni mediante forme associative dei comuni di minori dimensioni. In particolare, la materia ha subito una profonda riscrittura da parte dell'art. 16 del predetto intervento legislativo, dedicato alla riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni ed alla razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali, che ha inciso in modo significativo sull'assetto ordinamentale della materia.

Giova ricordare che l'art. 30 del TUEL prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni, nelle quali siano stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Inoltre, è prevista la possibilità (comma 3 art.cit.), per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, di convenzioni obbligatorie fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Le convenzioni tra enti locali possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti (comma 4 art. cit.).

Lo stesso TUEL (art.32) disciplina le unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

Infine, nel medesimo Testo unico (art.33) è previsto l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni, in cui, con una fondamentale funzione di coordinamento, si distingue il ruolo della Regione che, con riguardo agli enti locali territoriali di minore dimensione geografica, individua i livelli ottimali di esercizio delle funzioni stesse.

In tale quadro normativo generale si inseriscono le puntuali disposizioni dettate dalla L.n. 148/2011, di modifica di alcune norme in materia già contenute del D.L.n. 78/2010.

Nello specifico, i Comuni superiori a 1.000 abitanti e fino a 5.000 entro il 31 dicembre 2011 devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, attraverso Unioni di Comuni o convenzione, almeno due funzioni fondamentali (art.14, comma 31, lettera a, D.L. 78/2010) ed entro il 31 dicembre 2012 tutte le sei funzioni fondamentali indicate dall'art.14, comma 27 del D.L.78/2010 ed individuati nell'art.21, comma 3, della legge 42/2009 (art.16, comma 24, legge 148/2011).

Inoltre, la modifica del comma 31 dell'art.14 del D.L. 78/2010 aumenta a 10.000 abitanti il limite demografico minimo per la costituzione delle Unioni di Comuni e della convenzione tra Comuni con una popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti. D'altro lato, i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti hanno l'obbligo di esercitare in Unione con altri Comuni (art.16, comma 1, dalle elezioni successive al 13 agosto 2012) oppure convenzione (art.16, comma 16, entro il 30 settembre 2012) tutte le funzioni amministrative ed i servizi pubblici. I Comuni con popolazione superiore ai 1.000 e fino a 5.000 abitanti hanno l'obbligo di esercitare le funzioni fondamentali, ma, nel caso in cui tali enti aderiscano ad

Unioni costituite da Comuni fino a 1.000 abitanti, hanno in alternativa la facoltà di gestire in forma associata tutte le funzioni amministrative ed i servizi pubblici. Il Comune di Villanova Monferrato ha popolazione compresa tra i 1.000 ed i 5.000 abitanti, e quindi ha l'obbligo di costituire gestioni associate ai sensi dell'art.14, comma 31, D.L. 78/2010

(come novellato dell'art. 16, comma 24 D.L. 138/2011) il Comune medesimo ha in essere diversi accordi convenzionali tra gli altri, con altri comuni limitrofi avente popolazione sia inferiori ai 1.000 abitanti che superiore, inoltre il Comune è componente assieme ad altri cinque Comuni delle Unione Tra Sture e Po per cui occorre procedere ad una riorganizzazione totale delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata si da poter produrre reali economie di spesa.

Occorre altresì tener conto del divieto di svolgere la medesima funzione con più di una forma associativa (pensiamo al servizio di segreteria oggi svolto in Convenzione inserito nella funzione amministrazione, gestione e controllo) che se gestita a livello unionale comporterebbe un unico Segretario Comunale per i sei Comuni e per l'Unione .

Tutto quanto premesso occorre porre in essere accurate valutazioni circa le gestioni unionali contrapposte ad un largo sistema convenzionale tra più comuni si da poter individuare la forma associativa più consona alla necessità del Comune ed agli intendimenti del legislatore.

Appare evidente che il Comune di Villanova Monferrato dovrà scegliere in questi mesi quale forma associata è più consona alle sue attività ed a tal fine ad un primo sommario esame appare più plausibile la forma delle convenzioni in quanto la stessa garantisce la sopravvivenza di una limitata autonomia, soprattutto finanziaria.

Diversi costituzionalisti reputano la norma incostituzionale per diversi versi ed in relazione a diversi articoli della costituzione: certamente appare evidente che per i piccoli Comuni inferiori a 1000 abitanti la norma detta un' associazionismo obbligatorio che è una fusione occulta in quanto sposta ogni competenza all'Unione traslando bilancio e dipendenti nonché ogni risorsa strumentale lasciando un involucro vuoto con un Consiglio Comunale senza competenze ed un Sindaco Ufficiale di Governo;

Ultimato l'intervento del Sindaco si apre la discussione tra i Consiglieri presenti a cui partecipa anche il numeroso pubblico presente;

E' di tutta evidenza che trattandosi di legge dello Stato il Comune opererà le scelte che il legislatore impone; tuttavia è doveroso manifestare come sia stata calpestata l'autonomia dei nostri Comuni che seppur piccoli risultano da sempre virtuosi.

Questo Consiglio Comunale è favorevole all'associazionismo e a tal fine delega il Sindaco e la Giunta Comunale a percorrere tutte le "strade" individuate dal legislatore per trovare la forma associativa più consona alle esigenze del Comune di Villanova Monferrato.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.TO (Mauro CABIATI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI)

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.villanovamonferrato.al.it (art. 32 L.69/2009) dal _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000)
- perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.134 c.3 D.Lgs. 267/00)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI)
